



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)**  
Via XXV Aprile - 24046 Osio Sotto  
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32  
e-mail: [bgic861008@istruzione.it](mailto:bgic861008@istruzione.it) - [bgic861008@pec.istruzione.it](mailto:bgic861008@pec.istruzione.it)  
Codice fiscale n. 95119430163



Ai docenti

OGGETTO: Rientro a scuola di contatti stretti caso positivo extra-scolastico

Il rientro a scuola di contatti stretti di un caso positivo extra-scolastico è normato dalla circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute. La circolare distingue le diverse disposizioni in base alla situazione vaccinale dell'alunno contatto stretto di caso positivo; se ne riportano di seguito i passi salienti:

Per i seguenti contatti:

**CASO A**

1. soggetti asintomatici **non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,  
si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.** Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto **obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.**

**CASO B**

Per i contatti stretti asintomatici che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
  - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
  - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
  - **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**
- non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni.** E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati

positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Quindi: gli alunni che si trovano nella situazione vaccinale descritta nel CASO A dovranno rientrare a scuola:

- Dopo 5 giorni di quarantena trascorsi dall'ultimo contatto con il caso positivo;
- Con l'esito negativo di un test antigenico o molecolare (non sono ammessi i tamponi auto-somministrati per l'uscita dalla quarantena) eseguito 5 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo e il provvedimento di quarantena emesso dall'ATS: di tale documentazione prenderà visione l'insegnante della prima ora del rientro dell'alunno, senza trattenerla;
- Con l'Autodichiarazione di un genitore (il cui modello si allega alla presente circolare) che attesti che siano trascorsi 5 giorni tra l'ultimo contatto dell'alunno/a con il caso positivo e l'effettuazione del test: tale Autodichiarazione sarà trattenuta dalla scuola;
- Al rientro, per 5 giorni è fatto obbligo all'alunno indossare mascherina ffp2.

Gli alunni che si trovano nella situazione vaccinale descritta nel CASO B non avranno alcuna quarantena, ma dovranno continuare a frequentare la scuola:

- In auto-sorveglianza per 5 giorni: dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare solo se insorgono sintomi e ancora 5 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo se i sintomi persistono;
- Indossare la mascherina ffp2 per 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, è consentito al contatto stretto di caso positivo extrascolastico proseguire la didattica in presenza senza soluzione di continuità, solamente se rientra nella situazione vaccinale descritta nel CASO B.

**Tuttavia è fondamentale che i docenti che controlleranno lo stato vaccinale dell'alunno (prendendo visione dei documenti presentati, senza trattenerli) siano delegati ufficialmente a tale compito; pertanto, i coordinatori di classe delle classi in cui viene comunicata la presenza di un alunno contatto stretto di caso positivo extra-scolastico nella situazione vaccinale descritta nel CASO B dovranno comunicare in segreteria i nominativi degli insegnanti di classe della prima ora che dovranno essere delegati a tale compito.**

Si chiede anche cortesemente di invitare le famiglie a prendere visione dell'Informativa Privacy relativa alla situazione descritta e pubblicata sul sito dell'Istituto.

La dirigente scolastica  
Mirka Agostinetti